**Sent. n. 106/2025/R**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

| | |
|---|---|
| Massimo PERIN | Presidente |
| Khelena NIKIFARAVA | Primo Referendario relatore |
| Francesco LIGUORI | Primo Referendario |

ha pronunziato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **46518** proposto a istanza della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti di

**Metropolis S.r.l.** (C.F. 01675230351), con sede legale in Reggio Emilia, via Mayakovsky n. 16/A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**Maurizio DEPIETRI** (C.F. DPTMRZ59P24H223I), nato a Reggio Emilia il 24 settembre 1959 e residente in Quattro Castella (RE), via Moro n. 2,

entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessio Barboni del Foro di Reggio Emilia, presso il cui Studio sono elettivamente domiciliati;

VISTO l'atto di citazione;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 9 luglio 2025:

il relatore Primo Ref. Khelena Nikifarava;

il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Domenico De Nicolo;

l'Avv. Elisa Rondini, in sostituzione dell'Avv. Alessio Barboni, per i convenuti.

## FATTO

**I.** Con atto di citazione depositato in Segreteria in data 20 febbraio 2025, preceduto dalla regolare notifica dell'invito a dedurre, la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale la società Metropolis S.r.l. ed il Sig. Maurizio Depietri, chiedendone la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento del danno in favore di Simest S.p.A., quantificato in misura di euro 41.206,57 (oltre interessi di mora a far data dal 27 gennaio 2023 e fino all'effettivo soddisfo, nonché rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo) derivante da indebita percezione di un contributo a valere sul fondo di cui al d.l. n. 251/1981 per la partecipazione alla manifestazione fieristica internazionale denominata "BUSINESS FAIR DI BUDVA" (Montenegro) in programma nel periodo dal 29 al 30 ottobre 2021.

In particolare, la società Metropolis S.r.l. presentava la domanda di ammissione al predetto contributo in data 3 giugno 2021, per un importo di euro 96.000,00. Con comunicazione PEC dell'8 novembre 2021 Simest S.p.A. comunicava l'accettazione della domanda, con l'erogazione della prima tranche del finanziamento, per l'importo di euro 48.000,00, in data 12 gennaio 2022, mentre il saldo doveva essere corrisposto dopo la rendicontazione delle spese sostenute. La restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento sarebbe dovuta avvenire in otto rate semestrali, con decorrenza dal 12 maggio 2022 e scadenza il 12 novembre 2025, secondo il piano di ammortamento definito da Simest S.p.A.

Constatata la mancata rendicontazione delle spese entro il termine del 12

dicembre 2022, in data 17 marzo 2023, a mezzo PEC, Simest S.p.A. comunicava a Metropolis S.r.l. che il Comitato Agevolazioni aveva deliberato, a far data dal 26 gennaio 2023, la revoca del finanziamento e la conseguente restituzione dell'importo di euro 48.000,00, al netto della quota di capitale già rimborsata, in un'unica soluzione entro un mese, dal 17 marzo 2023, con maggiorazione degli interessi al tasso del 2,55%, quantificati in euro 1.241,57; con la medesima nota Simest S.p.A. comunicava che per i periodi successivi al 27 gennaio 2023 e fino alla data dell'effettivo accredito dell'importo dovuto, sarebbero stati applicati gli interessi di mora, al tasso del 4,55%.

Dalle indagini svolte veniva acclarato che Metropolis S.r.l. non aveva mai partecipato alla manifestazione fieristica, regolarmente svoltasi in Montenegro dal 29 al 30 ottobre 2021, e che aveva restituito a Simest S.p.A. l'importo pari a complessivi euro 8.035,20 in tre rate, con ultimo pagamento disposto in data 11 maggio 2023.

**II.** Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio con memoria congiunta a firma dell'Avv. Alessio Barboni del Foro di Reggio Emilia, rassegnando le seguenti conclusioni:

"*IN VIA PRELIMINARE*

*- Dichiarare il proprio difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 37 del Codice di procedura civile, con conseguente rimessione degli atti al Tribunale ordinario competente per territorio;*

*- In subordine, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. Maurizio Depietri per insussistenza di un rapporto di servizio personale;*

*NEL MERITO*

*- Rigettare integralmente le domande della Procura per insussistenza dei*

*presupposti di fatto e di diritto;*

*- Dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità amministrativa in capo ai costituiti;*

*- Dichiarare l'insussistenza di qualsiasi danno erariale;*

*- Dichiarare che la condotta degli odierni costituiti è stata caratterizzata da buona fede e spirito di collaborazione;*

*- Dichiarare che le somme erogate sono state utilizzate per le finalità previste dal contratto di finanziamento.*

*IN VIA ISTRUTTORIA*

*- Disporre l'interpello formale di SIMEST S.p.A. per i chiarimenti richiesti;*

*- Disporre l'acquisizione della documentazione indicata;*

*- Nominare consulente tecnico d'ufficio per gli accertamenti specialistici;*

*In ogni caso*

*Condannare l'amministrazione al pagamento delle spese processuali e degli onorari di difesa, liquidati in Euro 15.000,00 oltre accessori di legge*."

**III.** All'udienza del 9 luglio 2025 le parti argomentavano come da verbale, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni in atti.

**DIRITTO**

**1.** L'eccezione pregiudiziale del difetto di giurisdizione del giudice contabile, sollevata dai convenuti, è infondata.

Il Giudice regolatore della giurisdizione ha da tempo segnato la linea discretiva tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile in materia di danno erariale.

Nella sentenza n. 4511/2006 le SS.UU. della Suprema Corte hanno affermato, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti, in ragione del sempre più frequente operare dell'Amministrazione al di fuori degli schemi

del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, che "*è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato*".

Nella medesima pronuncia le SS.UU. hanno altresì affermato che "*Il baricentro si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore, e di tale danno deve rispondere dinanzi al giudice contabile*".

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato anche che "*è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione*" (Cass. 5019/2010; id. 1775/2013).

Nel caso di specie, è incontestabile la sussistenza di una relazione funzionale con la pubblica amministrazione, che secondo la Corte regolatrice della

giurisdizione si instaura "*tutte le volte in cui il privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse dell'amministrazione, un'attività o un servizio pubblico, in relazione ai quali il soggetto esterno è inserito, per la quota di attività che dedica alla p.a., nell'organizzazione funzionale della stessa*" (*ex plurimis*, Cass. Civ., SS.UU., n. 14825/2008; id. n. 4511/2006, n. 9966/2010).

La circostanza che i finanziamenti siano volti a realizzare finalità di interesse pubblico, sulla base di un programma fissato dall'Ente pubblico finanziatore ed accettato dal privato percettore, vale, infatti, a creare un rapporto di servizio di natura funzionale (Cass. Civ., sent. n. 11185/2018; Sez. Giur. Campania, sent. n. 272/2019 e 444/2023), articolato in diritti ed obblighi tra le parti, idoneo a radicare la giurisdizione contabile nei confronti non soltanto dei soggetti formalmente beneficiari dei contributi pubblici ma anche delle persone fisiche che abbiano concorso con i primi alla distrazione delle somme concesse dalle previste finalità (v., in generale, Cass. Civ., ord. n. 4511/2006).

Quindi, l'eccezione in parola è infondata e va respinta.

**2.** In via preliminare ed istruttoria, il Collegio conferma la sufficienza della documentazione versata in atti ai fini della decisione, con il conseguente rigetto delle istanze formulate dai convenuti.

**3.** Nel merito, la domanda attorea è fondata, nei limiti dell'importo effettivamente erogato all'impresa beneficiaria (euro 48.000,00), al netto delle somme già restituite (euro 8.035,20), quindi per un totale di **euro 39.964,80**, mentre non possono essere qualificati come danno erariale gli interessi di mora richiesti da Simest S.p.A. in base alle regole dell'accordo di finanziamento (euro 1.241,57), trattandosi di un diverso rapporto obbligatorio

non attinente alla giurisdizione contabile.

Infatti, reputa il Collegio che risulta ravvisabile nella fattispecie la sussistenza di tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio; la condotta antigiuridica, connotata da dolo; il pregiudizio finanziario pubblico; il nesso eziologico tra la condotta e l'evento dannoso.

**4.** Deve essere, innanzitutto, affermata la sussistenza del rapporto qualificato di servizio che legava sia la società Metropolis S.r.l. sia il suo legale rappresentante all'epoca dei fatti, Sig. Maurizio Depietri, alla pubblica amministrazione.

Secondo giurisprudenza costante, infatti, il privato, estraneo alla compagine amministrativa, che abbia percepito fondi pubblici per la realizzazione di programmi di intervento in specifici settori economico–sociali, viene ad instaurare un rapporto funzionale di servizio con l'Ente erogante.

Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ricorda come anche "*al privato che richiede ed ottiene il finanziamento sono evidentemente demandati puntuali doveri di correttezza che sottendono altrettanti obblighi di servizio e che involgono tanto la fase della domanda di finanziamento, quanto quella della gestione dei fondi una volta erogati, obblighi che a loro volta si inquadrano nell'ambito di un rapporto con la pubblica amministrazione concedente che non può, pertanto, più intendersi alla stregua del tradizionale rapporto organico, ma deve invece valutarsi come rapporto di servizio funzionale, appunto perché imperniato collettivo sotteso al finanziamento concesso*".

Rapporto di servizio che è "*tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato*

*incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato*", sicché sussiste una responsabilità contabile "*anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate*" (*ex multis*, da ultimo, v. Cass. Civ., SS.UU., ord. n. 15893/2022).

A tale riguardo, risulta incontestato che tutte le attività inerenti il finanziamento in oggetto ed il progetto di partecipazione alla fiera a Budva siano state seguite per conto di Metropolis S.r.l. personalmente dal Sig. Depietri, amministratore unico e socio di maggioranza relativa (41%), che ha assunto tutte le decisioni al riguardo. Infatti, non si ravvisa una struttura societaria sufficientemente articolata da poter ritenere configurabile una delega di potere decisionale ad altre figure dirigenziali o manageriali interne all'azienda, peraltro non essendo stata tale circostanza nemmeno mai allegata dall'interessato.

**5.** Quanto alla condotta antigiuridica e all'elemento soggettivo, in conformità alla prospettazione attorea, tali elementi sono da ravvisarsi nella consapevole e volontaria accettazione di un contratto di finanziamento con Simest, con data di perfezionamento il 12 novembre 2021, per la partecipazione ad una manifestazione fieristica che si era già svolta a Budva (Montenegro) nei giorni 29-30 ottobre 2021, pur nella piena consapevolezza che Metropolis S.r.l. non aveva partecipato a tale fiera.

Inoltre, dall'art. 3 delle condizioni del finanziamento comunicate da Simest S.p.A. risulta che l'effettiva erogazione era subordinata alla compilazione di un'apposita dichiarazione sostitutiva da parte della società beneficiaria, da caricare sul portale dedicato entro 3 mesi dalla data di perfezionamento.

Pertanto, l'incasso da parte di Metropolis S.r.l. dell'importo di euro 48.000,00 a titolo di finanziamento della partecipazione ad una manifestazione fieristica già passata alla data di concessione del finanziamento medesimo e a cui la società non aveva effettivamente partecipato non è dovuto ad un mero disguido nella gestione di comunicazioni e erogazioni da parte di Simest S.p.A., ma ha avuto come presupposto la presentazione di un'ulteriore documentazione, fornita dall'odierna convenuta pur nella consapevolezza che la finalità del finanziamento medesimo non poteva più essere realizzata.

**6.** Al descritto comportamento doloso è, dunque, riconducibile, sul piano eziologico, un danno erariale certo, concreto ed attuale cagionato dallo sviamento del finanziamento erogato dalla finalità pubblica assegnata.

Ciò in quanto la mancata partecipazione alla manifestazione fieristica indicata nella domanda di finanziamento implica il mancato raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito con la concessione del finanziamento medesimo, sicché la spesa sostenuta si rivela priva di utilità e quindi dannosa per l'Erario, specie sotto il profilo dello sviamento di risorse dal finanziamento di altre attività imprenditoriali (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 28/2014; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 49/2017 e n. 1/2025).

**7.** Venendo alla quantificazione del danno erariale da risarcire, il Collegio lo reputa limitato al solo importo di finanziamento effettivamente erogato (euro 48.000,00), al netto delle somme già restituite (euro 8.035,20), quindi per un totale di **euro 39.964,80**, mentre restano estranee alla fattispecie rientrante nella giurisdizione di questa Corte gli interessi di mora in base alle regole dell'accordo di finanziamento (euro 1.241,57), in quanto attinenti alla (autonoma) procedura esecutiva conseguente al provvedimento

amministrativo di revoca del finanziamento.

Infine, deve essere osservato che l'adozione di autonome iniziative di recupero da parte dell'Amministrazione danneggiata (consistenti, nel caso di specie, nella revoca del finanziamento) non è ostativa alla concorrente azione esercitata in questa sede dall'attore pubblico, stante l'autonomia delle rispettive procedure, e fermo restando che l'eventuale futuro recupero delle somme, che dovesse determinare la reintegrazione, in tutto o in parte, del danno erariale qui azionato, potrà essere fatto valere dalla convenuta in sede di esecuzione.

**8.** In relazione a tutto quanto sopra, la domanda azionata dalla Procura Regionale merita un parziale accoglimento, limitatamente all'importo di euro 39.964,80 e fermo restando che l'Amministrazione avrà cura di evitare in sede esecutiva ogni eventuale duplicazione risarcitoria.

Al predetto importo di euro 39.964,80 si applica la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del 12 gennaio 2022 (data di erogazione dell'anticipo del finanziamento) al deposito della presente sentenza; sulla somma così rivalutata saranno corrisposti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando,

**ACCOGLIE PARZIALMENTE**

la domanda attorea come da motivazione e, per l'effetto, condanna Metropolis

S.r.l. ed il Sig. Maurizio Depietri, in solido tra loro, a favore di Simest S.p.A., per l'importo di **euro 39.964,80**, oltre alla rivalutazione monetaria dal 12 gennaio 2022 fino al deposito della presente sentenza ed interessi legali dal deposito della sentenza fino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato nella misura pari a complessivi euro 82,00 (ottantadue/00).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 9 luglio 2025.

| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
|---|---|
| Khelena NIKIFARAVA | Massimo PERIN |
| (f.to digitalmente) | (f.to digitalmente) |

Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2025

Il Direttore di Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)